



# COMUNE DI GIUSTINO

PROVINCIA DI TRENTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 36 del Consiglio COMUNALE

**OGGETTO:** REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 7, COMMA 11 L.P. 29.12.2016, N. 19 E ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016. RICOGNIZIONE AL 31.12.2024 ED ATTI CONNESSI.

L'anno **duemilaventicinque** addi **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **18:05** nella sala delle riunioni, regolarmente convocato, si è riunito, il Consiglio comunale.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	COSI MANUEL	Si	
Consigliere	SALVADORI ALEX		Si
Consigliere	MASE' ROBERTO	Si	
Consigliere	FRIZZI ALESSIA	Si	
Consigliere	COZZINI LORETTA	Si	
Consigliere	POLLA LUIGIA	Si	
Consigliere	TISI ROBERTO	Si	
Consigliere	MASE' MATTIA	Si	
Consigliere	MAESTRANZI LORENZO	Si	
Consigliere	MAESTRANZI ROBERTA	Si	
Consigliere	MAESTRANZI SAULO	Si	
Consigliere	ARMANI CRISTIAN	Si	

Totale Presenti: <b>11</b>	Totale Assenti: <b>1</b>
----------------------------	--------------------------

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Raffaella Dallatorre.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Manuel Cosi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 7, COMMA 11 L.P. 29.12.2016, N. 19 E ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016. RICOGNIZIONE AL 31.12.2024 ED ATTI CONNESSI.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7.08.2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16.06.2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 L.P. 29.12.2016, n. 19.

Visto che ai sensi dell'art. 24 L.P. 27.12.2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette ed, eventualmente, qualora ricorrano le circostanze previste dalla normativa citata, un programma di razionalizzazione.

Precisato che, sempre ai sensi del suddetto art. 24 L.P. 27/2010, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016 cit.

Dato atto che il Comune di Giustino, ai sensi degli artt. 1 e 2 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, è, in quanto Comune, Ente a fini generali rappresentativo della Comunità locale, di cui cura gli interessi e promuove lo sviluppo con attribuzione di tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoprodotto di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 comma 3);

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7);

Dato atto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Giustino e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P.

Precisato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Richiamata la deliberazione 21 dicembre 2018, n. 22 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con cui sono state adottate "Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016" e relativi allegati.

Rilevato che per effetto dell'art. 7 comma 11 della L.P. n. 19/2016, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre dell'anno precedente, procedendo eventualmente ad una razionalizzazione delle stesse.

Preso atto che:

- In data 11.11.2025 è pervenuta circolare da parte del Consorzio dei Comuni Trentini, nella quale si sottolinea che, in Provincia di Trento ai sensi dell'articolo 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'articolo 24 comma 4 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, la revisione adottata dagli Enti locali in materia societaria ha valore triennale, a differenza di quanto previsto a livello nazionale. Con la medesima circolare, succitata, il Consorzio dei Comuni Trentini ha comunicato la disponibilità in download delle schede delle società di sistema della Provincia autonoma di Trento e del Consorzio dei Comuni Trentini s.c.;
- L'Amministrazione, proseguendo nell'attività di monitoraggio delle varie società partecipate, ha provveduto all'acquisizione ed alla verifica dei dati di tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Giustino.

Considerato che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 commi 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10.02.2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per

- lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Dato atto che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, tenuto conto di quanto previsto dalla Finanziaria per l'anno 2019, con cui è stato introdotto il comma 5 bis dell'articolo 24, del D.lgs. 175/2016, il quale prevede che "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione".

Nondimeno, l'art. 24 c. 3 della L.P. n. 27/2010 prevede che *"la Provincia e gli enti locali, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482 ter del codice civile, non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che hanno registrato, per tre esercizi consecutivi a partire dal 2010, perdite di esercizio oppure che hanno utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Se si presentano queste condizioni le società presentano un piano di risanamento pluriennale finalizzato al recupero dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale"*.

Tutto ciò premesso, si evidenziano le seguenti considerazioni:

- nel documento di revisione si è proceduto ad un esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute ed alla luce delle risultanze dello stesso si è pervenuti alla decisione, condivisa con le altre Amministrazioni interessate, di non alienare o dismettere alcuna partecipazione, di non assoggettare alcuna di esse a piani di razionalizzazione e quindi di mantenerle;
- solamente per la Rendena Golf S.p.A. si rileva una perdita di esercizio;
- con riferimento alla società Giudicarie Gas si rileva un numero di amministratori superiore al numero medio dei dipendenti; tale situazione in questo caso, si ritiene possa essere giustificata dal fatto che la società Giudicarie Gas è una società in attesa di diventare un partner/concessionario, di riferimento per il territorio, per l'assunzione del servizio di distribuzione del gas naturale nella Val Rendena, una volta realizzato il progetto, attualmente in corso di redazione al livello di definitivo, della rete di trasporto del gas (Feeder); è pure vero, ed occorre darne atto, che il presente progetto è a lungo termine;
- con riferimento alla società Rendena Golf S.p.A. si rileva un numero di amministratori superiore al numero di dipendenti ma va dato atto che la carica è svolta a titolo gratuito ed al solo fine di garantire un'adeguata rappresentatività dei territori coinvolti (più Comuni soci e più Comuni sui cui territori insiste l'area del campo da golf Golf Club Rendena);
- sempre con riferimento alla Rendena Golf S.p.A., la partecipazione viene ritenuta conforme ai requisiti degli artt. 4 e 20 del D.Lgs. 175/2016, in quanto l'attività esercitata risponde a finalità di interesse generale connesse alla promozione turistica e sportiva della Val Rendena; i risultati economici 2020–2024 evidenziano un andamento non strutturalmente deficitario con una forte solidità patrimoniale, con perdite contenute e un esercizio chiuso in utile. La società è stata costituita per realizzare un impianto sportivo per il golf, al fine di erogare i relativi servizi sportivi, per arricchire e riqualificare l'offerta turistica della Val Rendena. La promozione relativa ad un ambito ad alta vocazione turistica costituisce un'attività fondamentale per lo sviluppo socio-economico, e rappresenta un'occasione di crescita

essenziale per la comunità di riferimento. Per tali motivazioni si ritiene che la società fornisca attività strettamente connesse alle finalità istituzionali di questa Amministrazione, che ha un territorio contrassegnato da un'alta vocazione turistica. La società integra un esempio di impresa, la cui presenza continua a costituire un volano per l'economia locale. La stessa non ha dipendenti, in quanto esternalizza il servizio di gestione dell'impianto ad una Associazione locale. Il suo mantenimento, pur in assenza di controllo analogo o controllo pubblico congiunto, rappresenta un obiettivo strategico per i Comuni soci, per la rilevanza dell'attività dell'oggetto sociale, quale servizio di interesse generale e la sua strategicità per l'economia insediata e il prodotto interno lordo del Trentino. Il Comune di Giustino e gli altri Comuni soci si impegnano a mettere in atto ogni azione di verifica della gestione, condividendola con gli Organi sociali, al fine di migliorare sempre più il risultato di gestione. Per tali ragioni si dispone il mantenimento della partecipazione.

- non si rilevano altre anomalie o situazioni che richiedano un particolare monitoraggio, dando atto al contempo che le società con fatturato inferiore a un milione di Euro (ad esempio nel caso della Terme Val Rendena S.p.A, società peraltro in utile d'esercizio già da alcuni anni), rivestendo un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico sociale del territorio e della vallata, non si ritiene possano rientrare in eventuali piani di dismissione, poiché la mera entità numerica dei dati gestionali non riflette appieno il valore e l'importanza delle attività aziendali e della partecipazione del Comune nelle stesse;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che alcune partecipazioni sono tali da generare utili e dividendi per l'amministrazione e che la permanenza di adeguate entrate proprie del Comune è condizione basilare per permettere un livello adeguato di resa dei servizi alla Comunità e che quindi vanno considerate con particolare favore le partecipazioni che generano entrate per l'Amministrazione.

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in particolare il Servizio Segreteria ed il Servizio Finanziario, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Dato atto che il Comune di Giustino detiene partecipazioni DIRETTE nelle seguenti società:

- GEAS SPA
- TREGAS SRL
- TRENTINO DIGITALE SPA
- CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.C.
- TRENTINO RISCOSSIONI SPA
- MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.
- FUNIVIE PINZOLO S.P.A.
- GIUDICARIE GAS
- RENDENA GOLF S.P.A.
- TERME VAL RENDENA S.P.A.

e partecipazioni INDIRETTA nelle seguenti società:

- SET DISTRIBUZIONE S.P.A. tramite il Consorzio dei Comuni Trentini;
- FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE tramite il Consorzio dei Comuni Trentini;
- BANCA PER IL TRENTINO ALTO ADIGE SOC. COOP. tramite il Consorzio dei Comuni Trentini.

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dall'Amministrazione al 31.12.2024 e la relativa istruttoria è intervenuta sulla base dei dati comunicati dalle singole società partecipate, dimessi in atti;

Considerato che ai sensi del citato art. 7, comma 10 della L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare debbano essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Dato atto che, nella stesura del presente piano, occorre considerare che con la Legge Finanziaria nazionale 2020 è stato introdotto il comma 5-bis dell'articolo 24 del D.lgs. 175/2016, il quale prevede che: *“A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”*. Successivamente, la validità delle disposizioni del comma 5-bis è stata estesa anche agli anni successivi nel caso in cui le società partecipate abbiano conseguito un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019. Per l'anno 2024, continuano ad applicarsi le medesime condizioni di salvaguardia, in quanto la normativa vigente prevede che l'esenzione dagli obblighi di alienazione o razionalizzazione possa essere riconosciuta qualora le società partecipate abbiano registrato un risultato medio in utile nel triennio di riferimento individuato ai fini della ricognizione annuale. Alla luce di tale quadro normativo, e verificati i risultati economici delle partecipate, non si rilevano nella presente revisione elementi o anomalie che inducano l'amministrazione comunale a prevedere dismissioni o ulteriori interventi di razionalizzazione.

Considerato che, sulla base delle analisi svolte, non emergono presupposti per procedere all'alienazione o alla razionalizzazione di alcuna delle partecipazioni detenute, fatta eccezione per la partecipazione indiretta in *Banca per il Trentino Alto Adige Soc. coop.*, posseduta tramite il Consorzio dei Comuni Trentini;

Preso atto che per tale partecipazione era stata programmata la dismissione entro il 30 giugno 2025 e che tutti i tentativi finora posti in essere sono risultati infruttuosi;

Rilevato che l'Assemblea dei Soci, con deliberazione assunta nella seduta del 28 maggio 2025, ha nuovamente conferito mandato al Consiglio di amministrazione affinché prosegua nelle attività finalizzate alla dismissione della suddetta partecipazione

Visto ed esaminato l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato “A” alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, e che forma parte integrante e sostanziale della presente;

Uditi gli interventi dei Consiglieri come da verbale di seduta;

Riscontrato che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27 dicembre 2018 si è provveduto ad approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7 comma 11 della L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 del D.lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm., relativa alla situazione al 31.12.2017.
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23 dicembre 2019 si è provveduto ad approvare la revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7 comma 11 della L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 del D.lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm. del Comune di Giustino al 31.12.2018.
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29 dicembre 2020 si è provveduto ad approvare la revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7 comma 11 della L.P.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti del D.Lgs. 85/2005.

- 29.12.2016 n. 19 e art. 20 del D.lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm. del Comune di Giustino al 31.12.2019.
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29 dicembre 2021 si è provveduto ad approvare la revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7 comma 11 della L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 del D.lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm. del Comune di Giustino al 31.12.2020.
  - Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28 dicembre 2022 si è provveduto ad approvare la revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7 comma 11 della L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 del D.lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm. del Comune di Giustino al 31.12.2021.
  - Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 27 dicembre 2023 si è provveduto ad approvare la revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7 comma 11 della L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 del D.lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm. del Comune di Giustino al 31.12.2022.
  - Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23 dicembre 2024 si è provveduto ad approvare la revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7 comma 11 della L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 del D.lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm. del Comune di Giustino al 31.12.2023.

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione in data 12.12.2025, pervenuto al prot. comunale n. 4732 dd. 12.12.2025, così come depositato agli atti, nel quale “si invita l’Ente a monitorare attentamente e costantemente nel tempo il permanere delle caratteristiche giustificative sulla base delle quali si è proposto il mantenimento delle partecipazioni.

Viste la L.P. 09.12.2015, n. 18 e il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Acquisiti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 185 della L.R. 03.05. del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L, dal Segretario Comunale in relazione alle proprie competenze, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs 118/2011 e ss.mm.

Vista la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33.

Visto il Regolamento di Contabilità.

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 di data 23.12.2024 e successivi provvedimenti di variazione, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui sono stati approvati il bilancio di previsione 2025-2027, i relativi allegati e il Documento unico di Programmazione (DUP) 2025 – 2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 di data 13.01.2025, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la gestione del bilancio dell’esercizio finanziario 2025-2027 - esercizio 2025. Individuazione degli atti amministrativo gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi” e successive modificazioni.

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 dd. 31 marzo 2024, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi del DL n. 80/2021 e della Legge Regionale 7/2022.

Con voti favorevoli unanimi n. 11, espressi per alzata di mano, proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta in merito al contenuto del presente provvedimento.

### **DELIBERA**

1. Di approvare gli esiti della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Giustino alla data del 31.12.2024, come risultanti dalle schede allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A), dando atto che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione delle partecipazioni detenute da questa Amministrazione.
2. Di incaricare il Sindaco e gli uffici e servizi degli atti esecutivi del presente provvedimento.
3. Di comunicare che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, sarà comunicato, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii.
4. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, T.U.S.P.
5. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
6. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, co. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
  - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n 104;
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.I ricorsi b) e c) sono alternativi.  
In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'articolo 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. n. 104 di data 2 luglio 2010. In particolare:
  - il termine per il ricorso al Tribunale amministrativo Regionale è 30 giorni;
  - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente verbale viene così sottoscritto

**IL SINDACO**  
Manuel Cosi

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Raffaella Dallatorre